

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI DELLA ATS DI BERGAMO

Art. 1 – Principi

Scopo del presente Regolamento è la tutela della salute dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori dell'ATS di Bergamo, contro i danni dal fumo sia attivo sia passivo, anche in conformità con quanto stabilito in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i).

L'ATS di Bergamo si impegna, con il presente Regolamento, a far rispettare il divieto di fumo disposto dalla Legge n.3/2003 "Disposizioni fondamentali in materia di pubblica amministrazione", dal D.P.C.M. 23/12/2003 e dall'Accordo 16/12/2004 sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente Regolamento disciplina inoltre il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81

Art. 2 – Campo di applicazione, divieto di fumo

E' vietato fumare in tutti i locali utilizzati dalla ATS di Bergamo per le attività istituzionali, siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo (comodato, locazione, occasionalmente, etc.)

Il divieto di fumo, che è esteso anche alle sigarette elettroniche, vige per tutti i lavoratori dell'azienda (individuati dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e smi) oltre che per gli utenti e visitatori presenti all'interno degli ambienti di lavoro utilizzati dalla ATS di Bergamo.

E' altresì vietato fumare a bordo degli automezzi dell'Azienda.

Art 3 – Soggetti obbligati al rispetto del divieto di fumo

Il presente regolamento si applica sia nei confronti del personale dipendente e convenzionato, sia per tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda o utilizzano i mezzi aziendali: tirocinanti, stagisti, liberi professionisti, personale afferente a servizi appaltati, utenti e visitatori.

Art. 4 – Cartelli di divieto di fumo

Nei locali di cui all'art. 2 devono essere affissi in modo visibile i cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE". Il modello dei cartelli da utilizzare è quello annesso al presente regolamento (Modello n. 2).

Nel cartello sono contenute le indicazioni delle prescrizioni di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori nonché del nominativo/i dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione.

Art. 5 – Soggetti Responsabili e Incaricati dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo e soggetti incaricati per la vigilanza sul rispetto del divieto di fumare

Sono Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare i Dirigenti ed i Preposti incaricati dalla direzione aziendale nell'ambito di ciascun presidio/articolazione organizzativa, oltre che eventuali altri soggetti incaricati all'uopo.

A tal fine possono essere indicati, per gli stessi edifici e/o locali, più soggetti anche in relazione alla dimensione e numerosità degli spazi.

I Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa possono individuare tra il personale dipendente in servizio presso la propria struttura il/i soggetti cui affidare la funzione di "Incaricati per vigilare sul rispetto del divieto di fumare".

A tal fine il Soggetto Responsabile dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare:

1. redige e comunica al dipendente il formale conferimento dell'incarico di vigilanza sul rispetto del divieto di fumare e acquisisce l'accettazione formale dell'incarico da parte dell'incaricato (MODELLO 1);
2. trasmette copia della nomina al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Resta fermo che qualora i Soggetti Responsabili non provvedano a nominare gli incaricati per la vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, sono da ritenersi essi stessi addetti alla vigilanza, all'accertamento e contestazione dell'illecito.

Tutti i soggetti addetti alla vigilanza saranno inseriti, a cura dei Responsabili del Servizio di Formazione ed Aggiornamento e del Servizio di Prevenzione e Protezione, negli elenchi di coloro a cui devono essere effettuati corsi di formazione e aggiornamento in materia.

Art. 6 – Servizi Aziendali, compiti di supporto e gestione

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

- a. prende atto delle nomine avvenute e mantiene un elenco aggiornato di tutti gli incaricati;
- b. invia ai dirigenti e preposti, sia in sede di prima applicazione che di eventuali successivi aggiornamenti, l'elenco delle persone incaricate alla sorveglianza da inserire nei cartelli.

Al Servizio Tecnico Patrimoniale è affidato il compito di dare applicazione alla affissione materiale dei cartelli. L'aggiornamento dei nominativi presenti all'interno dei cartelli affissi sarà a cura dei Soggetti Responsabili e degli incaricati nominati alla vigilanza del divieto di fumo.

Al Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione dell'Area Affari Generali e Legali, competono le attività amministrative di supporto ed ausilio a favore degli "incaricati di vigilare sul divieto di fumare".

In particolare il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- In caso di impossibilità di contestazione immediata, espletterà le operazioni relative alla notifica per posta del verbale al trasgressore, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- Accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine previsto dalla contestazione immediata o mediante notifica per posta
- Terrà il registro degli illeciti accertati.

Art. 7 – Formazione degli addetti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumare

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Servizio di Formazione e Aggiornamento, organizza per gli “Incaricati per vigilare sul rispetto del divieto di fumare” corsi di formazione relativamente alla materia oggetto del presente regolamento che verranno riproposti periodicamente.

Parteciperanno ai Corsi di formazione appositamente organizzati dall’Azienda tutti i Soggetti Incaricati ed i Soggetti Responsabili come sopra definiti.

Art. 8 – Compiti del personale addetto alla vigilanza, all’accertamento e contestazione dell’infrazione

Il personale addetto alla vigilanza, all’accertamento e contestazione dell’infrazione (Incaricati e Soggetti Responsabili che non abbiano delegato le loro funzioni di vigilanza) deve:

- 1) verificare affinché nei locali di competenza siano affissi ed in particolare evidenza, i cartelli recanti la scritta “VIETATO FUMARE” di cui al precedente Art. 4, completo del nominativo, segnalando la necessità di aggiornarlo in caso di variazioni;
- 2) verificare che i cartelli recanti il divieto di fumo non vengano rimossi;
- 3) vigilare sull’osservanza del divieto di fumare e richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto;
- 4) accertare e contestare la violazione, tranne nel caso di utilizzo di sigaretta elettronica. In questo ultimo caso il richiamo e la segnalazione saranno effettuate dal Preposto/Dirigente al Datore di Lavoro che procederà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 per le violazioni previste a tutela della salute dei lavoratori dell’azienda;
- 5) dotarsi di:
 - a. verbali di contestazione dell’infrazione predisposti secondo il Modello allegato n. 3 al presente Regolamento;
 - b. bollettini di c/c postale intestati a n. 10959245 intestato a: ATS Provincia di Bergamo – Ragioneria - Via Gallicciolli n° 4, CAP 24121 Bergamo per il pagamento della sanzione in misura ridotta da effettuarsi presso gli uffici postali.

Art. 9 – Accertamento dell’infrazione e verbalizzazione della sanzione amministrativa

Il personale addetto alla vigilanza, all’accertamento e contestazione dell’infrazione (Incaricati e Soggetti Responsabili che non abbiano delegato la loro funzione di vigilanza), laddove verificano comportamenti non conformi al divieto sancito dal presente Regolamento, deve svolgere le seguenti attività:

- richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto;
- accertare l’infrazione;
- se possibile contestare immediatamente al trasgressore la violazione:
 - redigendo in triplice copia il verbale di contestazione di cui all’allegato Modello n. 3;
 - consegnando immediatamente al trasgressore la prima copia del verbale di contestazione (dopo che il trasgressore l’ha sottoscritto per ricevuta) e il bollettino di c/c postale avendo cura di compilarlo sul retro con l’indicazione della data di riferimento del verbale e della causale del versamento. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere per ricevuta il verbale o riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale e la contestazione si ha per eseguita;
- quando non è possibile contestare immediatamente al trasgressore la violazione:
 - redigere in triplice copia il verbale di contestazione di cui all’allegato Modello n.3;
 - provvedere a cura del Servizio Prevenzione e Protezione, entro e non oltre 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione, alla notifica a mezzo posta della prima copia

del verbale (unitamente al bollettino di conto corrente postale per il pagamento della sanzione in misura ridotta)

In entrambi i casi occorre poi trasmettere entro 10 giorni dell'accertamento, una copia del verbale al Servizio di Prevenzione e Protezione;

Il verbale deve contenere:

- gli estremi del trasgressore
- l'indicazione della violazione compiuta
- le modalità di pagamento
- l'indicazione del Responsabile dell'Ufficio a cui far pervenire scritti difensivi

L'obbligo di pagare la somma dovuta per violazione si estingue per il trasgressore nei cui confronti l'addetto alla vigilanza abbia omesso la notifica del verbale nel termine prescritto. In nessun caso il soggetto che ha accertato l'infrazione può ricevere direttamente il pagamento della sanzione del trasgressore.

Art. 10 – Procedimento amministrativo

Entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono presentare con scritti difensivi o documenti al funzionario competente a ricevere il rapporto.

Il funzionario competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione integrata delle spese per il procedimento e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario predispone ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola al trasgressore. L'ordinanza d'ingiunzione o di archiviazione viene emessa a firma del Direttore Generale.

Art. 11 – Sanzioni amministrative applicabili

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 51 della L. n. 3/2003 e s.m.i, i trasgressori del divieto di fumare sono soggetti alle sanzioni amministrative *previste dall'art. 7 della L. n.584/1975 fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato.*

In particolare si applicano le seguenti sanzioni:

- a) Da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
- b) Da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 in caso di violazione commessa da parte dei Soggetti responsabili di cui all'art. 5.
- c) Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione, i trasgressori sono ammessi a pagare la sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta pari a 1/3 del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, presso gli uffici postali tramite bollettino di c.c. postale n. 10959245 intestato a: ATS Provincia di Bergamo – Ragioneria - Via Galliccioli n° 4, CAP 24121 Bergamo o tramite bonifico bancario a favore dell'ATS della Provincia di Bergamo presso Banca Intesa San Paolo sede di Bergamo IBAN IT15C030691100100000300032 indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo). L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'ATS di Bergamo - Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In base alle vigenti disposizioni tariffarie, la misura ridotta (nel senso più favorevole, come sopra riportato) della sanzione corrisponde a Euro 55,00 e 110,00 nei casi indicati alla lettera a), a Euro 440,00 nel caso indicato alla lettera b).

Il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria.

I trasgressori del divieto di fumare sono soggetti alle sanzioni amministrative vigenti al momento dell'accertamento della violazione.

Art. 12 – Proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare commesse nei locali chiusi di competenza dell'ATS di Bergamo sono introitati dall'ATS di Bergamo e saranno utilizzati per campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione primaria del tabagismo e delle patologie fumo-correlate, secondo quanto indicato nella Circolare Regionale 3/2005

Art 13 – Norme finali

In caso di assenza o impedimento del personale dipendente incaricato, l'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, di accertamento e di contestazione dell'infrazione spetta al Soggetto responsabile dell'articolazione organizzativa.

I dipendenti che non abbiano rispettato l'osservanza della norma del divieto di fumare, oltre ad essere soggetti alle sanzioni previste nel presente regolamento, sono eventualmente passibili di erogazione di sanzione disciplinare.

Allegati

- MODELLO N. 1 – NOMINA D'INCARICATO ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMARE
- MODELLO N. 2 – CARTELLO RECANTE LA SCRITTA "VIETATO FUMARE" DA COLLOCARE NEI LOCALI DI COMPETENZA DELL'AZIENDA.
- MODELLO N. 3 – VERBALE DI CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE

Normativa

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.lgs. 106/09 - Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori

MODELLO N. 1



Oggetto: Nomina all'esercizio dei compiti connessi all'accertamento/verbalizzazione delle sanzioni amministrative in applicazione della Direttiva P.C.M. 14/12/95 sul "Divieto di fumo".

Con la presente si nomina il/la Sig.sig.ra
nato/a a il, quale incaricato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo all'interno degli ambienti della AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO, nel rispetto e nelle modalità previste dal Regolamento aziendale vigente, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75, dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995 e dalla L. n.3/2003 giusta Deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda medesima

Luogo, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firma per presa visione e accettazione _____

MODELLO N. 2

VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n.3, art.51 "Tutele della salute dei non fumatori"



SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,5 A € 275

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

Sig.

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate,
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

MODELLO N. 3



VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____ presso _____ il sottoscritto _____, ha accertato che il/la Sig./Sig.ra _____, in qualità di _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ (_____) in via _____ n. _____, di nazionalità _____, identificato con documento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ ha commesso la violazione di seguito specificata (contrassegnare con una X):

- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato** (Violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004
Entità della sanzione amministrativa: da € 27,50 a € 275,00; doppio del minimo **€ 55,00**
- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni** (Violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c.5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004
Entità della sanzione amministrativa: da € 55,00 a € 550,00; doppio del minimo **€ 110,00**

Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, del doppio del minimo della sanzione prevista (ovvero €), oltre alle spese di notifica postale (€ 6,00), per un totale di €

Il pagamento della sanzione può essere effettuato con le seguenti modalità:

- bonifico bancario a favore dell'ATS della Provincia di Bergamo presso Banca Intesa San Paolo sede di Bergamo IBAN IT15C0306911100100000300032
- c.c. postale n. 10959245 intestato a: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO – Ragioneria - Via Gallicciolli n° 4, CAP 24121 Bergamo.

Deve sempre essere indicata la causale del versamento riportando: la dicitura "Violazione alla normativa sul divieto di fumare".

E' facoltà del trasgressore sopra identificato inviare (ai sensi dell'art. 18 Legge 689/81), entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a:

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO – Via Borgo Palazzo n° 130, CAP 24125.

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento :

- Servizio Prevenzione e Protezione - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO – Via Borgo Palazzo n° 130, CAP 24125.

inviando fotocopia del bollettino attestante l'avvenuto pagamento, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente, per le conseguenti successive determinazioni.

Eventuali dichiarazioni del contravventore:

.....

FIRMA PER RICEVUTA DEL
VERBALE DI ACCERTAMENTO

IL VERBALIZZANTE

Eventuali note del Verbalizzante

.....

RELATA DI NOTIFICA
Si certifica che il presente atto è stato notificato per ogni effetto di legge consegnando direttamente al trasgressore sig./sig.ra _____
Firma _____

RELATA DI NOTIFICA
Si certifica che il presente atto è stato notificato per ogni effetto di legge al sig./sig.ra nella sua qualità di _____ presso la sua abitazione sita a _____ via _____ a mezzo del Servizio Postale Bergamo C.P.O.
Firma _____
Avvertenza: per gli atti notificati a mezzo posta, la data del timbro postale vale come data di notifica